



CONFINDUSTRIA FOGGIA

Prot. n. 84/V/1/P/1009

li. 19 GEN. 2016

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: Finanziamenti alle imprese - Credito di imposta per le aziende del Mezzogiorno.

Vi informiamo che nell'ambito della legge di Stabilità per il 2016 è previsto un nuovo credito d'imposta per le imprese che investono al Sud.

L'agevolazione sarà concessa alle imprese che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, acquisteranno beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive situate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e nelle aree in deroga di Molise, Sardegna e Abruzzo come individuate dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

La misura del beneficio è differenziata in funzione della dimensione dell'impresa: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie e 10% per le grandi imprese.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta dovranno presentare apposita **istanza all'Agenzia delle entrate**; le modalità i termini ed il contenuto della comunicazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge (30/12/2015).

Si allega la scheda tecnica della misura e ricordiamo alle aziende interessate che l'Ufficio economico-finanziario m.mastropietro@confindustriafoggia.it è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per la preparazione delle richieste di agevolazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Barbone)



CONFINDUSTRIA FOGGIA

71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1

Telefono 0881/563011 Fax 0881/723091

www.confindustriafoggia.it - protocollo@confindustriafoggia.it

PEC: confindustriafg@postecert.it

Codice fiscale 80002530717

SCHEDA TECNICA NUOVO CREDITO DI IMPOSTA LEGGE DI STABILITA' 2016

Ammesse tutte le imprese, esclusi i professionisti

I soggetti destinatari del beneficio, sono i soggetti **titolari di reddito d'impresa**, indipendentemente dalla forma giuridica (ditte individuali, società di persone e di capitali), dalle dimensioni aziendali nonché dal regime contabile adottato.

Vista pertanto l'espressa limitazione al reddito d'impresa, l'agevolazione non può essere riconosciuta ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.

Soggetti esclusi

La disposizione espressamente esclude dal beneficio:

1) i soggetti che operano nei settori:

- dell'industria siderurgica;
- dell'industria carbonifera;
- delle fibre sintetiche;
- della costruzione navale;
- dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- del credito;
- finanziario;
- assicurativo;

2) le imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).

Ambito temporale

Il nuovo credito d'imposta ha durata temporanea e si applica agli investimenti realizzati a decorrere dal **1° gennaio 2016** e fino al **31 dicembre 2019**.

Investimenti ammissibili

Il credito d'imposta può essere concesso solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi per:

- la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio delle regioni Campania, Puglia,

Basilicata, Calabria, Sicilia e nelle aree del Molise, Sardegna e Abruzzo in deroga ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Nello specifico, sono agevolabili esclusivamente le seguenti categorie di beni:

- macchinari;
- impianti e attrezzature varie.

Beni esclusi

Dall'ambito oggettivo, come riportato a titolo esemplificazione dalla relazione illustrativa all'emendamento, sono esclusi:

- i beni immobili;
- i mezzi di trasporto a motore.

Ammontare dell'investimento agevolabile

L'ammontare dell'investimento ammissibile all'agevolazione sarà commisurato, per ciascun periodo d'imposta e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni dei predetti beni - nel limite massimo per ciascun progetto di investimento pari a **1,5 milioni di euro** per le piccole imprese, **5 milioni di euro** per le medie imprese e **15 milioni di euro** per le grandi imprese - decurtato degli ammortamenti dedotti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato.

Nel caso di acquisizione di **beni in leasing**, l'ammontare dell'investimento ammissibile è dato dal costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (detto costo non comprende le spese di manutenzione).

Misura del credito di imposta

Il bonus fiscale è concesso, nei limiti e alle condizioni previsti Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, nelle seguenti misure:

- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.

Formalità

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta dovranno presentare apposita **istanza** all'**Agenzia delle entrate**, secondo le modalità, i termini che saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge (**LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 - GU n.302 del 30-12-2015**).

Cumulabilità

Il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti "de minimis" e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Modalità di utilizzo



CONFINDUSTRIA FOGGIA

71121 FOGGIA - Via Valentini Vista Franco 1

Telefono 0881/563011 Fax 0881/723091

www.confindustriaoggia.it - protocollo@confindustriaoggia.it

PEC: confindustriafg@postecert.it

Codice fiscale 80002530717

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento. Per i soggetti "solari", quindi, per gli investimenti effettuati nel 2016, il credito di imposta potrà essere compensato già a partire dal 2016.

Inoltre, il bonus:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
- non è soggetto all'ordinario limite di utilizzo di 250.000 annui previsto dall'art. 1, comma 53, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

Vincoli

I beni oggetto dell'agevolazione dovranno entrare in funzione entro il **secondo periodo d'imposta** successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.

Qualora tale condizione non sia rispettata, il credito d'imposta dovrà rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Inoltre, la norma prevede che se entro il **quinto periodo d'imposta** successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta dovrà rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta dovrà rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.

Per i beni acquisiti in leasing, le suddette disposizioni valgono anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato dovrà versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le predette ipotesi.

Qualora, a seguito dei controlli, venga accertata l'**indebita fruizione**, anche parziale, del **credito d'imposta** per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.